



FIGC

COMUNICATO STAMPA



Roma, 6 dicembre 2013

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. –Dipartimento Interregionale

RIUNIONE VENERDÌ 6 DICEMBRE 2013

1.Ricorso calc. MANDORINO STEFANO

avverso la sanzione della squalifica per 8 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Termoli Calcio 1920/Renato Curi Angolana del 17.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 20.11.2013)

RESPINTO

2.Ricorso A.S.D. RAGUSA CALCIO

avverso la sanzione della squalifica per 7 giornate effettive di gara inflitta al calc. Alma Giuliano Vincenzo seguito gara Ragusa Calcio/Hinterreggio Calcio del 24.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 27.11.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Alma Giuliano Vincenzo a 6 giornate effettive di gara.

